



COMUNE DI CARONNO VARESINO

Provincia di Varese

Piazza Mazzini 2 – 21040 Caronno Varesino (Va)

Tel. 0331/980405 – Fax 0331/981501

Sito internet: www.comune.caronnovaresino.va.it

e-mail: segreteria@comune.caronnovaresino.va.it

P.E.C.: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE

N. 18

DEL 26.03.2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 26.03.2019**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DE MICHELI MARIO	Presente	8 - PACIFICO FRANCO	Presente
2 - GUMIERO GIANFRANCO	Assente	9 - FORZA CARLA	Presente
3 - BROGGINI MARIA ROSA	Assente	10 - PIOTTO ANNALISA	Presente
4 - RUBAGOTTI GIOVANNI BATTISTA	Presente	11 - MATTABONI STEFANO	Assente
5 - MANTOVAN FULVIO	Presente	12 - ASCONI MARCO	Assente
6 - POCCHETTO GIANFRANCO	Presente	13 - GALLI RAFFAELLA	Presente
7 - DUCHINI VALERIO	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale **DOSSA ROSSELLA FIORILLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale. E' presente in sala l'Assessore esterno non facente parte del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, Sig.ra **NICOLETTA BASSO**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DE MICHELI MARIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2019.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*.

Relaziona l’Assessore al Bilancio Fulvio Mantovan;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*.

Premesso che l’art. 1, comma 639, Legge 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che, all’art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali. In particolare, l’art.1, comma 14, lett. a) e b), prevede:

“14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Considerato che con l’art.1, comma 14, della sopra citata Legge Finanziaria è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 7 del 07.04.2014, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamato l’art. 1 comma 1092 della Legge 3 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che aggiungendo un periodo all’art. 13, comma 3 , lettera 0a) del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea

retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo, con subentro del coniuge superstite in presenza di figli minori.

Dato atto che la suesposta norma è applicabile, anche, alla TASI in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 675 della Legge n. 147 del 2013, ivi compresa la riduzione a metà della base imponibile per l'immobile concesso in comodato d'uso ai parenti.

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*.

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria del 2007), secondo cui *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Vista la Legge 27/12/2017 n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*.

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018, pubblicato sulla GU 292 del 17/12/2018, con cui è stato differito al 28.02.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio.

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, pubblicato sulla GU 28 del 02/02/2019, con cui è stato differito al 31.3.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2018, per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e precisamente:

“ALIUOTA 1,0 PER MILLE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI COMPRESSE LE AREE FABBRICABILI, dando atto che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell'affittuario la percentuale del 30% del tributo”.

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando l'aliquota sopra richiamata per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

Considerato, inoltre, che il gettito complessivo presunto del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 87.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 43,03%;

Rilevato che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, sono, presumibilmente, i seguenti:

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO		IMPORTO PREVISTO NEL BILANCIO 2019
PROGRAMMA	MISSIONE	
01 - SOCCORSO CIVILE	11 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 7.800,00
05 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	€ 194.400,00
TOTALE		€ 202.200,00

Acquisito ed allegato il parere favorevole, in merito alla determinazione delle aliquote del tributo servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019, rilasciato dal Revisore Unico dei Conti, Dott. Enrico Ambrogio Rossi, con verbale n. 5 del 25/03/2019.

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Settore Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 9

Consiglieri Astenuti n. 2 (Consiglieri Piotto e Forza)

Voti Contrari: nessuno

Voti favorevoli n. 7

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di determinare per l'anno 2019 l'aliquota per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati), confermando per le altre fattispecie soggette la medesima aliquota già prevista per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 e precisamente:

ALIQUOTA 1,0 PER MILLE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI COMPRESSE LE AREE FABBRICABILI.

2. Di dare atto che sono escluse dall'applicazione della TASI l'abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati, ad eccezione delle abitazioni categoria A1, A8 e A9.

3. Di dare atto che rimane fissata a carico dell'affittuario la percentuale del **30%** qualora l'abitazione non sia quella principale.

4. Di dare atto che le aliquote stabilite rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27.12.2013, n. 147.

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed , in particolare, la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI.

6. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

7. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 9;

Consiglieri Astenuti n. 2 (Consiglieri Piotto e Forza);

Voti Contrari: nessuno;

Voti favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
DE MICHELI MARIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caronno Varesino, 26.03.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO**
